

REGOLAMENTO

PER LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE DEGLI STUDENTI LUISS GUIDO CARLI

(approvato dal Comitato Esecutivo della LUISS Guido Carli nella seduta del 25 giugno 2014)

CAPO I – Associazioni studentesche

ART.1

PRINCIPI GENERALI

La LUISS Guido Carli riconosce il valore dell'associazionismo studentesco quale dimensione collettiva privilegiata dell'agire umano, in cui i ragazzi possono sviluppare, durante il percorso di studi, una piena consapevolezza civica tanto dei propri diritti quanto dei propri doveri.

La LUISS Guido Carli promuove le associazioni studentesche quali organizzazioni in grado di agevolare il pieno sviluppo della persona umana in una positiva dinamica relazionale tra il singolo e la collettività, nonché in qualità di soggetti in grado di contribuire con il proprio apporto culturale e sociale alla crescita dell'intera comunità universitaria.

In conformità con i principi costituzionali, tutti gli studenti sono liberi di promuovere, costituire ed aderire ad associazioni studentesche.

L'ordinamento interno, l'amministrazione, la definizione degli scopi e delle modalità mediante cui realizzarli sono regolati in piena autonomia da ciascuna associazione, e le conseguenti responsabilità sono personali.

ART.2

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

Nel rispetto dell'autonomia e del diritto di ciascuno studente, e di ciascuna associazione, allo scopo di preservare un principio di rappresentatività, la LUISS Guido Carli collabora al conseguimento degli scopi delle associazioni che, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, siano dotate dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite secondo l'ordinamento e non essere in contrasto con nessuna normativa vigente;
- b) essere composte da un numero minimo di quaranta studenti LUISS;
- c) avere tra gli associati studenti e Presidente regolarmente iscritti alla LUISS Guido Carli;
- d) prevedere nello Statuto: lo scopo, la denominazione, le condizioni di ammissione e le regole sull'ordinamento interno;
- e) conformità tra lo scopo associativo e le finalità istituzionali della LUISS Guido Carli.

ART.3

UTILIZZO NOME LUISS

È fatto divieto a qualsiasi associazione di utilizzare il nome ed il marchio LUISS Guido Carli nella propria denominazione.

ART.4

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Ogni anno, entro il 30 settembre, il presidente dell'associazione con apposita comunicazione all'Ufficio Studi, Statistiche e Affari Generali della LUISS Guido Carli, trasmette:

- a) dichiarazione contenente il numero di studenti che aderiscono all'associazione. A tal fine il presidente dell'associazione deve allegare un elenco completo indicante:
 1. nome;
 2. cognome;
 3. matricola;
 4. firma.
- b) report annuale sulle attività svolte dall'associazione.

Ai fini del raggiungimento della soglia numerica indicata nell'art. 2, lett. b), l'adesione di ciascuno studente può essere computata con riferimento ad una sola associazione. La sottoscrizione di due o più associazioni comporta la nullità di tutte le firme apposte.

Il Presidente dell'associazione, in caso di cessazione della qualità di studente LUISS, deve darne comunicazione al medesimo ufficio entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

All'Ufficio Studi, Statistiche e Affari Generali della LUISS Guido Carli deve essere data, altresì, comunicazione della chiusura/cessazione di una Associazione.

ART.5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le associazioni sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente regolamento entro il 31 dicembre 2014.

CAPO II - EVENTI

ART. 6 PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Le associazioni che, dotate dei requisiti di cui all'articolo 2, intendano organizzare eventi/incontri all'interno dell'università, devono presentare due volte l'anno, all'Ufficio Studi, Statistiche e Affari Generali della LUISS Guido Carli, una programmazione indicativa degli eventi con la seguente calendarizzazione:

- entro il 15 luglio per gli eventi che intende tenere nel periodo 1° settembre – 31 gennaio;
- entro il 30 novembre per gli eventi che intende tenere nel periodo 1° febbraio – 31 luglio.

La programmazione deve indicare:

- tipologia di evento
- periodo orientativo di svolgimento dell'evento (prima o seconda metà del mese)
- oggetto / programma di massima
- eventuale previsione di ospiti esterni (numero e tipologia)

Ogni associazione può programmare al massimo 3 eventi al semestre.

ART.7

RICHIESTA ORGANIZZAZIONE EVENTI

I presidenti delle associazioni che intendano organizzare un evento, e che abbiano ottemperato agli obblighi tutti di cui al presente regolamento ed, in particolare, alla calendarizzazione di cui all'articolo che precede, devono presentare all'Ufficio Studi, Statistiche e Affari Generali della LUISS Guido Carli, almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa, una apposita richiesta contenente i seguenti dati:

- proponente;
- titolo/oggetto;
- luogo/sede;
- data;
- numero orientativo dei partecipanti;
- relatori (nome e ruolo), avendo cura di indicare quelli esterni all'Università;
- obiettivi;
- bozza programma.

Per l'invito degli ospiti esterni è necessario avere prima l'autorizzazione dell'Università. Ad eccezione degli ospiti esterni autorizzati, agli eventi organizzati in LUISS potranno partecipare solo studenti LUISS.

ART.8

AUTORIZZAZIONE EVENTI

La LUISS Guido Carli effettua il vaglio degli eventi proposti e ne autorizza lo svolgimento qualora gli stessi perseguano finalità ed obiettivi coerenti con i corsi e gli insegnamenti impartiti dall'Università.

La LUISS Guido Carli – considerato che ogni evento organizzato dalle associazioni studentesche comporta dei costi per l'Ateneo – effettuerà anche una valutazione a posteriori della congruenza delle richieste rispetto all'andamento effettivo dell'evento.

ART.9

EVENTI ORGANIZZATI DA RAPPRESENTANTI ELETTI, GIORNALI A DIFFUSIONE INTERNA, SINGOLI STUDENTI

Le disposizioni del presente capo si applicano anche a:

- a) rappresentanti eletti dagli studenti;
- b) giornali a diffusione interna che rispettino le disposizioni della Legge 47/1948;
- c) studenti della LUISS Guido Carli che presentino la richiesta di cui all'art. 7 sottoscritta da almeno 70 studenti regolarmente iscritti alla LUISS Guido Carli che non siano membri di alcuna associazione.

ART.10

SANZIONI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori sanzioni di legge, comporta l'adozione da parte della LUISS Guido Carli di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli organi rappresentativi dell'associazione e degli studenti comunque responsabili.